

**Studio Legale e Notarile Haab**

Via Ariosto 4

6900 Lugano

[www.haablegal.ch](http://www.haablegal.ch)

T: 091.913.30.70

F: 091.913.30.79

@: [info@haablegal.ch](mailto:info@haablegal.ch)

## **COVID-19 (CORONAVIRUS): EFFETTI SUI CONTRATTI**

*Avv. Hugo Haab, marzo 2020*

---

L'attuale situazione dovuta alla presenza del COVID-19 ("coronavirus") fa sorgere diverse domande relative alle conseguenze giuridiche di un annullamento di un contratto o in caso d'inadempimento di una prestazione contrattuale. È infatti palese – nonché circostanza che molti di noi hanno potuto riscontrare negli ultimi giorni – che a causa dell'emergenza attuale diverse manifestazioni pubbliche non possono aver luogo e che ci s'interroggi sull'opportunità o necessità di non eseguire come prospettato un contratto (viaggio all'estero, organizzazione di un evento, ecc.).

A differenza di quanto accade nell'ambito economico e politico, il diritto prevede delle risposte chiare e definitive alle conseguenze del problema attuale.

### **Nessuna pretesa nei confronti dello Stato e della compagnia assicurativa**

Nel caso in cui una manifestazione (aperta al pubblico) o un altro evento privato (quindi al quale partecipa un numero definito o determinato di persone) venisse annullato a causa di imposizioni dell'autorità pubblica (per esempio divieto di tenere eventi ai quali partecipano più di un certo numero di persone) l'organizzatore non ha una pretesa risarcitoria contro l'autorità pubblica; ciò è previsto esplicitamente dalla Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp). Il danno deve pertanto essere preso a carico da una o da entrambe le parti contraenti.

Di norma, nessuna compagnia di assicurazione pagherà i danni subiti dall'organizzatore, poiché i danni dovuti alle epidemie sono di solito esclusi per contratto (occorre tuttavia verificare la polizza).

### **Evento di "forza maggiore"**

I contratti di un organizzatore dovrebbero contenere disposizioni relative alla cancellazione o al rinvio di eventi. Si dovrebbe quindi verificare prima di tutto quali sono le disposizioni contenute nel contratto a tale riguardo. In tali contratti potrebbe essere contenuta una disposizione nel caso di situazioni di "forza maggiore" (force majeure). Nel caso in cui siano presenti situazioni di forza maggiore può verificarsi la risoluzione totale del contratto o la sospensione degli obblighi contrattuali. Se un contratto non contiene una clausola di forza maggiore o se questa disposizione non è chiara, può comunque sussistere un caso di forza maggiore, giacché lo stesso è una circostanza prevista nel diritto materiale svizzero.

È un caso di forza maggiore – previsto contrattualmente o dalla legge – un evento esterno straordinario ed imprevedibile che sfugge al controllo umano e quindi alla responsabilità di una parte contrattuale e che non può essere evitato anche adoperando la massima diligenza ed attenzione. In virtù di questa definizione è palese che il COVID-19 costituisce un caso di forza maggiore quando degli eventi devono essere annullati a causa di ordini ufficiali dell'autorità competente. Per contro l'annullamento "volontario" senza ordine

---

ufficiale non costituisce di norma un caso di forza maggiore (consigliamo tuttavia di valutare il singolo caso, poiché a dipendenza di quale sia la prestazione contrattualmente pattuita potrebbe sussistere un caso di forza maggiore a prescindere da quale sia la presa di posizione dell'autorità pubblica competente).

### **Conseguenze dell'annullamento per forza maggiore**

Se un evento – programmato per una data determinata – deve essere annullato per cause di forza maggiore, questo è un caso di impossibilità contrattuale (artt. 97 seg. CO). A causa di un divieto ufficiale, l'organizzatore non è oggettivamente in grado di fornire la prestazione pattuita contrattualmente.

In caso di impossibilità, il codice delle obbligazioni svizzero prevede all'art. 119 cpv. 1 CO che l'organizzatore è liberato dalla sua prestazione (svolgimento dell'evento per esempio) ma che lo stesso debba restituire la prestazione già percepita (a titolo d'esempio il provento dalla vendita di biglietti).

Tuttavia, questa norma è dispositiva; ciò significa che può essere modificata da un accordo contrattuale tra le parti; spesso nelle condizioni generali dell'evento si trovano disposizioni che prevedono anziché un rimborso la facoltà di partecipare all'evento in un'altra data. In alcune condizioni generali è persino previsto che in caso di annullamento dell'evento non si ha alcun diritto al rimborso; tuttavia tale soluzione – evidentemente assai peggiorativa per il consumatore rispetto alla soluzione prevista dalla legge – non sempre è valida. La maggior parte degli organizzatori operano tuttavia con buon senso e quando un evento viene annullato senza posticipazione in altra data, il prezzo del biglietto viene abitualmente rimborsato.

Per eventuali ulteriori danni subiti dalla persona che intendeva partecipare all'evento (annullato o posticipato), come per esempio costi di trasporto o alloggio, la legge prevede che l'organizzatore **non** è tenuto a risarcire alcunché.

\* \* \* \* \*

*Nel nostro studio legale e notarile ci occupiamo spesso di questioni nell'ambito del diritto commerciale e contrattuale. Se lo si desidera è possibile organizzare un primo incontro gratuito e non vincolante, nel corso del quale si analizzerà la situazione e si darà al cliente un'indicazione sulla procedura migliore da seguire.*

*I contenuti del presente scritto non sono da intendersi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista.*